

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 777/AV2 DEL 22/05/2018**

**Oggetto: Riferimento determina n. 426/DAV2/2018 – SERVIZIO DI LAVANOLO – AGGIUDICAZIONE.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTE rispettivamente, la DGRM n. 621/2015 ad oggetto: "Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la determina n. 550/ASURDG/2017 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27.07.2017 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina n. 1038/DAV2 del 03.08.2015 ad oggetto "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta n. 2";

VISTA la determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: "Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all'articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni";

VISTA ed integralmente RICHIAMATA, ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, la determina n. 426/DAV2 in data 16.03.2018, recante ad oggetto: "Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di lavanolo";

GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della citata determina n. 644/DG/2017, che ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, si intende integralmente richiamata;

VISTA, in quest'ultimo senso, la nota della Direzione Generale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile della U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

**- D E T E R M I N A -**

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con determina n. 426/DAV2 in data 16.03.2018, stanti i presupposti di legittimità e di merito ed il contesto normativo – regolamentare di riferimento ivi esplicitati, si stabiliva di procedere a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA, per l'affidamento del servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, dandosi atto, contestualmente, della circostanza secondo cui la procedura oggetto del citato provvedimento si intendeva – e si intende – adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela per la risoluzione anticipata ed immediata del contratto stesso al momento della attivazione, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore, di provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio stesso;
3. di dare atto degli adempimenti commentati nel documento istruttorio secondo i quali il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a negoziare nel senso e per gli effetti di cui alla citata determina n. 426/DAV2/2018 e pertanto procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio stesso, che costituisce parte ed integrante del presente provvedimento, ad affidare, nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA, per il periodo 01.04.2018 / 31.12.2019, il servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
4. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nella circostanza secondo cui, stante il contesto normativo – regolamentare di riferimento commentato nel documento istruttorio, non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del medesimo servizio;
5. di riservarsi di procedere alla immediata risoluzione del contratto qualora siano attivati entro il suddetto termine, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del medesimo servizio;
6. di stabilire, sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, che gli oneri complessivi di spesa relativi alla stipulazione del contratto in argomento cautelativamente stimati per un valore di circa € 5.453.251,00 + I.V.A. – quindi € 6.652.967,00 I.V.A. compresa al 22%, sono imputati al conto n. 0509010101 "lavanderia e lavanolo" del bilancio ASUR 2018 per l'importo di circa € 2.858.791,00 I.V.A. compresa, relativo al periodo 01.04.2018 / 31.12.2018, e da rendersi economicamente compatibili, per l'importo di circa € 3.794.176,00 I.V.A. compresa – relativo al periodo

01.01.2019 / 31.12.2019 – nell’ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio;

7. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previo ogni propedeutico adempimento previsto, e tra l’altro e rispettivamente:
  - pagamento da parte dell’operatore economico del contributo ANAC dovuto in relazione alla acquisizione di nuovo Codice Identificativo di Gara;
  - verifica nei confronti dell’operatore economico della corrente regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
  - verifica nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario della corrente validità di garanzia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  - eventuale revisione della documentazione ai fini della eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenze, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
8. di nominare in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui al precedente punto 7. del presente dispositivo – ai sensi della normativa vigente – il Dirigente Medico di Presidio Ospedaliero dr.ssa Sonia BACELLI, ed in qualità di assistente al DEC la sig.ra Maria Cristiana FREZZOTTI;
9. di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito al presente provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.;
10. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
11. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti;
12. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
13. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di servizi, per un importo contrattuale di € 5.453.251,00 al netto di I.V.A.

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2  
Ing. Maurizio BEVILACQUA

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, si attesta che gli oneri complessivi di spesa relativi alla stipulazione del contratto in argomento, cautelativamente stimati per un valore di circa € 5.453.251,00 + I.V.A. – quindi € 6.652.967,00 I.V.A. compresa al 22%, sono imputati al conto n. 0509010101 "lavanderia e lavanolo" del bilancio ASUR 2018 per l'importo di circa € 2.858.791,00 I.V.A. compresa, relativo al periodo 01.04.2018 / 31.12.2018, e da rendersi economicamente compatibili, per l'importo di circa € 3.794.176,00 I.V.A. compresa – relativo al periodo 01.01.2019 / 31.12.2019 – nell'ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O. SUPPORTO  
AREA CONTROLLO DI GESTIONE  
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O. SUPPORTO  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Dott.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina è composta da n. 15 pagine e nessun allegato.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA

OGGETTO: Riferimento determina n. 426/DAV2/2018 - SERVIZIO DI LAVANOLO - AGGIUDICAZIONE.

**NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 89/2014;
- Legge n. 208/2015;
- DPCM 24 dicembre 2015;
- Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n. 20518/2016 in data 19 febbraio 2016;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito nel presente documento istruttorio "Codice");
- Decreto del Dirigente Sanità della Regione Marche n. 48/SAN del 22.07.2016;
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG in data 03.08.2016;
- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016;
- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 28779|ASUR|AAGG|P in data 06.10.2016 e processo verbale in data 03.10.2016 ad essa allegato;
- Determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 803/DG/2016, recante ad oggetto: "Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di lavanolo per le necessità delle strutture dell'Area Vasta n. 2";
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 5254|ASUR|DG in data 16.02.2017;
- Nota della Direzione SUAM di protocollo n. 8644 in data 17.03.2017;
- Determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: "Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 - 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all'articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni";
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017;
- Determina n. 1640/DAV2 in data 14.11.2017, recante ad oggetto: "Riferimento determina n. 803/DG/2016 - Servizio di lavanolo per le necessità dell'Area Vasta n. 2 - Aggiudicazione";
- Legge Regionale n. 34 del 04.12.2017;
- Determina del Direttore Generale n. 805/DG in data 29.12.2017, recante ad oggetto: "Legge Regionale n. 34/2017 - Art. 14 e DGRM n. 1621/2017 - Scorporo del Presidio Ospedaliero "SS. Benvenuto e Rocco di Osimo" e cessione all'INRCA ramo di attività - Provvedimenti di attuazione";
- Determina n. 426/DAV2 in data 16.03.2018, recante ad oggetto: "Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di lavanolo";
- Determina della Direzione Generale INRCA n. 100/DGEN in data 13.04.2018.

**PREMESSA**

Con determina n. 426/DAV2 in data 16.03.2018, stanti i presupposti di legittimità e di merito ed il contesto normativo - regolamentare di riferimento ivi esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati (\*), si è stabilito di procedere a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Codice, con l'operatore economico attualmente affidatario

del servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA - dandosi atto contestualmente della circostanza secondo cui la procedura oggetto del citato provvedimento si intendeva – e si intende – adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A., e dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela idonea a risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora fossero attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento.

- (\*) Richiamato integralmente il citato provvedimento, si fa presente, da ultimo, che con determina n. 644/DG in data 31.10.2017, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ha provveduto ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 6 del Codice, provvedimento recante ad oggetto: *"Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all'articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni"*.

Nel contesto del documento istruttorio che traccia i presupposti di legittimità e di merito del citato provvedimento, si osserva, tra l'altro, che *"Nell'elenco sono riportate anche le categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015 (...), che la normativa stabilisce siano oggetto di acquisto da parte di ciascun soggetto aggregatore e quindi, per la Regione Marche, da parte della Stazione Unica Appaltante delle Marche (...). Con particolare riferimento – quale quella oggetto della presente proposta di determina - alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015, l'ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, dai commi 548 a 550, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute protocollo 20518 del 19.02.2016, tramite la definizione di "contratti ponte", la durata dei quali sarà limitata ai tempi necessari appunto alla SUAM per rendere disponibili i relativi contratti. (...)"*.

A quest'ultimo proposito, nell'ambito del citato provvedimento di approvazione della programmazione aziendale, la Direzione Generale, dando atto, rispettivamente, *"che le procedure relative alle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015 (...) devono necessariamente essere espletate dal soggetto aggregatore regionale – SUAM, come peraltro previsto dalla DGRM n. 468 del 9 maggio 2016"* e *"che, in relazione a tali categorie merceologiche, l'ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, dai commi 548 a 550, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute protocollo 20518 del 19.02.2016"*, ha provveduto incidentalmente a *"delegare ai Direttori di Area Vasta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 bis, comma 5 della Legge Regionale n. 13/2003 sue successive modifiche ed integrazioni, l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste nel DPCM 24 dicembre 2015, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore e nel rispetto della normativa sopra indicata"*: circostanza, quest'ultima ulteriormente chiarita, sia in termini normativo – regolamentari che attuativi, con nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017, nella quale si esplicita, rispettivamente che:

- *"dalla delega sono esclusi gli appalti aggiudicati a seguito di procedure di gara espletate a livello centrale o comunque aventi rilevanza aziendale la cui prosecuzione mediante contratti ponte sarà assicurata dalle strutture aziendali capofila che hanno già gestito i precedenti contratti"*;

- *la delega, fatta eccezione per gli appalti descritti al precedente punto, è riferita alle categorie merceologiche indicate nel DPCM 24 dicembre 2015 ed avendo carattere speciale, prescinde dal valore del contratto ponte che si andrà a concludere in forza della stessa”.*

Nel medesimo contesto del citato provvedimento n. 426/DAV2/2018, si è stabilito, “secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l’eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso fino al 31.12.2019 (\*), fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del dispositivo stesso.

- (\*) Stanti le circostanze ed i termini secondo i quali è in corso di elaborazione presso il Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda la redazione della progettazione tecnico - estimativa da porre a base della procedura di gara accentrata per l’affidamento del servizio, si osserva che nel sito istituzionale del Soggetto Aggregatore detta programmazione è rimodulata nel senso seguente.

Nome iniziativa	Stato iniziativa	Data (stato)	Data (stimata attivazione)
Servizio di lavanderia per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale	In programmazione	01.01.2019	01.2020

#### CONSIDERAZIONI IN FATTO

Ciò posto, questa competente Unità Operativa, con nota di protocollo n. 44398|ASURAV2|AFFGEN|P in data 19.03.2018, ha provveduto ad invitare detto operatore economico a relative operazioni di negoziato, nell’ambito delle quali presentare ogni documentazione ritenuta utile per la eventuale favorevole conclusione del negoziato stesso e per la stipulazione di nuovo relativo contratto, in tal senso ritenendo indispensabile produrre nuova proposta tecnico – economica da porre alla base del negoziato stesso.

Si fa presente incidentalmente, ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina, che nel medesimo contesto della citata nota sono state cautelativamente e rispettivamente rappresentate a detto operatore economico (1) la circostanza secondo cui con Legge Regionale n. 34 del 04.12.2017 la struttura ospedaliera di OSIMO, a partire dal 01.01.2018, è incorporata all’Istituto Nazionale di Ricerca e Cura degli Anziani – INRCA – di ANCONA, e (2) la ulteriore circostanza secondo cui “qualora e nel momento in cui la Direzione Generale di detto Istituto, nel legittimo esercizio delle proprie prerogative, comunichi a questa Azienda proprie determinazioni in merito alla opportunità di procedere autonomamente ad assicurare il servizio in argomento presso la propria struttura, non ultima, ai sensi della normativa vigente, mediante facoltà di estensione di proprio rapporto contrattuale in essere per il medesimo servizio, dovranno intendersi cessati in parte qua, (...), quanto alle attività allo stato svolte per conto e nell’interesse dell’Istituto stesso, gli effetti del nuovo contratto eventualmente stipulato in esito alla presente proposta” di determina.

A tal proposito, nelle more della definizione delle avviate operazioni di negoziato, la Direzione della Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi / Logistica presso l’Istituto INRCA, con nota di protocollo n. 9457/2018-H in data 27.03.2018, ha richiesto a questa precedente Unità Operativa di voler assicurare la continuità del servizio in argomento fino al 30.04.2018; quest’ultima circostanza veniva confermata con successiva nota della medesima Unità Operativa di protocollo n. 12169/2018-H in data 23.04.2018, con la quale si è comunicato che la Direzione Generale INRCA, con propria determina n. 100/DGEN in data 13.04.2018, ha stabilito di procedere autonomamente all’affidamento del servizio in argomento a partire dal 01.05.2018.

Tutto ciò premesso, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) ha provveduto a riscontrare via PEC il citato invito alle operazioni di negoziato con propria nota di riferimento – protocollo DC/561/18 – in data 07.03.2018, pervenuta a questa Area Vasta n. 2 al n. di protocollo 70658|ASURAV2|AFFGEN|A nella medesima data.

In sede di negoziato, risultano proposti i seguenti elementi di miglioramento economico del rapporto contrattuale in essere:

- applicazione di un sconto pari al 3% (tre per cento) sul fatturato relativo al periodo del contratto (01.04.2018 / 31.12.2019);
- non applicazione dell'indicizzazione economica ISTAT per tutta la durata del nuovo contratto ponte.

#### PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' E DI MERITO

Dandosi atto della mancata attivazione allo stato di nuovo contratto per l'affidamento del servizio in argomento da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o presso CONSIP S.p.A., costituisce oggetto della presente proposta di determina, in esito alle suddette operazioni di negoziato adottate con la citata determina n. 426/DAV2/2018, l'aggiudicazione, nei confronti della Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA, del servizio in argomento, sulla base dei medesimi presupposti di legittimità e di merito di cui, rispettivamente:

- alla determina n. 803/DG/2016 (\*), che qui si intende integralmente richiamata;
- agli orientamenti aziendali che ne costituivano condizione, con particolare riferimento alle modalità operative rispettivamente prospettate con nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG|P in data 03.08.2016 (\*\*) e con nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016 (\*\*\*), che qui si intendono integralmente richiamate;
- alla determina n. 1640/DAV2/017 (\*\*\*\*), che qui si intende integralmente richiamata, con particolare riferimento alla esplicita riserva prevista quanto alla adozione di "ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato (...) oltre il termine" del 31.03.2018 "per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A."

(\*) Recante ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di lavanolo per le necessità delle strutture dell'Area Vasta n. 2".

(\*\*) La citata nota del Direttore Generale, recante ad oggetto: "DPCM 24.12.2015 – Affidamento di forniture e servizi nelle more dell'aggiudicazione della gara effettuata dal Soggetto Aggregatore", prospettava – e prospetta – le modalità operative e conseguenti orientamenti nel senso di seguito riportati in stralcio.

"La circolare MEF protocollo 20518 del 19.02.2016 ha a suo tempo fornito indicazioni operative per l'attuazione delle norme citate" - DPCM 24 dicembre 2015 – Articolo 1, commi 548 - 550 della Legge n. 208/2015 – "nel senso di seguito (...) riportato".

"Nel caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate dal DPCM e per importi che superano le soglie regolate dal DPCM stesso, in caso di gara non ancora bandita dall'Ente del Servizio Sanitario Nazionale, è obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori di riferimento ovvero alla CONSIP. L'Ente del Servizio Sanitario Nazionale verifica

la presenza di iniziative attive (es. convenzioni, ...) alle quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso CONSIP. In assenza di iniziativa attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie:

- Stipula di un "contratto ponte" ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera c) del Codice degli appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente";
- Stipula di un "contratto ponte", nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del Codice degli appalti per la "ripetizione di servizi analoghi", per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente";
- Proroga del contratto, nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP (articolo 1, comma 550, Legge di Stabilità 2016), eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente".

*"Qualora non sussistano le ipotesi segnalate al secondo e al terzo punto delle indicazioni riportate nella circolare MEF, questa Azienda ritiene di valutare l'opportunità di procedere secondo le modalità di cui al primo punto, mediante stipula di contratti ponte ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A., eventualmente inserendo la clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente".*

*"Poste le opportunità eventualmente consentite di procedere alla stipula di "contratti ponte" nel senso sopra indicato, quindi attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, si ritiene tuttavia che detta fattispecie di contratto ponte possa essere adottata – per singola specifica fattispecie – secondo i seguenti criteri di orientamento, da ritenersi dirimenti in relazione alla possibilità di stipulare il contratto con l'operatore economico attualmente fornitore del bene o servizio ovvero negoziando con più operatori economici".*

*"Si ritiene che i criteri per tale scelta debbano essere definiti e basarsi, in senso non esaustivo, sui seguenti elementi:*

- *durata del periodo ponte, da verificarsi in relazione alla compatibilità del cronoprogramma del soggetto aggregatore;*
- *valutazione del costo tecnico / organizzativo / gestionale in termini di costo – beneficio dell'eventuale passaggio ad altro operatore economico, dandosi atto che la complessità è da intendersi più evidente nel caso di servizi (...)"*.

(\*\*\*) La successiva citata nota del Direttore Amministrativo, recante ad oggetto: "nota del Direttore Generale di protocollo n. 23348 del 03.08.2016 – Affidamento di forniture e servizi afferenti alle categorie merceologiche individuate dal DPCM 24.12.2015 nelle more dell'aggiudicazione della gara effettuata dal Soggetto Aggregatore", chiariva – e chiarisce – detti orientamenti nel senso di seguito riportati in stralcio.

*"Ai fini di stipulare contratti ponte, coerentemente alla nota di cui in oggetto (...)" – i Responsabili del Procedimento – "dovranno produrre una relazione per singola fornitura /*

*servizio per i quali si ritenga di procedere a contratto ponte previa negoziazione con l'attuale fornitore. Tale relazione (...) dovrà esplicitare e motivare gli elementi di natura tecnica, organizzativa e gestionale che renderebbero l'eventuale passaggio ad altro operatore economico eccessivamente critico in considerazione della complessità e durata temporale di nuova eventuale progettazione, della sostenibilità organizzativo / logistica dei tempi dell'eventuale avvicendamento del fornitore, per essa intendendosi gli oneri legati agli investimenti di start-up, di implementazione del progetto e di impatto sull'organizzazione della Stazione Appaltante (...)"*.

A quest'ultimo proposito, preme rappresentare che la citata determina n. 803/DG/2016, con la quale la Direzione Generale stabiliva a suo tempo di contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA, per l'affidamento del servizio in argomento presso le sedi operative di questa Area Vasta n. 2, veniva adottata sulla base di apposita relazione per lo scopo formulata da questa competente Unità Operativa con nota di protocollo n. 165489|ASURAV2|AFFGEN|P in data 27.09.2016, favorevolmente condivisa dalla Direzione Amministrativa con successiva nota di protocollo n. 28779|ASUR|AAGG|P in data 06.10.2016, in relazione alla coerenza e logicità delle motivazioni addotte.

(\*\*\*\*) Con la citata determina n. 1640/DAV2/2017, recante ad oggetto: "Riferimento determina n. 803/DG/2016 - Servizio di lavanoio per le necessità dell'Area Vasta n. 2 - Aggiudicazione", che qui si intende integralmente richiamata, si è provveduto ad affidare il servizio in argomento, nei confronti del citato Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fino al 31.03.2018.

#### COMPATIBILITA' ECONOMICA

Nel contesto della precedente e citata determina n. 426/DAV2/2018, gli oneri complessivi di spesa relativi alla eventuale stipulazione del nuovo "contratto ponte" in argomento si intendevano cautelativamente stimati per un valore di circa € 278.300,00 / mese (\*) I.V.A. esclusa, e pertanto per un importo complessivo – per il periodo 01.04.2018 / 31.12.2019 – fatti salvi esiti di negoziato – di € 5.844.300,00 + I.V.A. – quindi € 7.130.046,00 I.V.A. compresa presa al 22%, secondo la seguente ripartizione.

Periodo	Valore economico I.V.A. compresa
01.04.2018 / 31.12.2018	3.055.734,00
01.01.2019 / 31.12.2019	4.074.312,00

Al momento della approvazione della citata determina n. 426/DAV2/2018, detto canone / mese presunto teneva conto allo stato delle attività prestate ancora prestate per conto e nell'interesse dell'Istituto INRCA di ANCONA.

Richiamate ora le circostanze esplicitate in premessa secondo le quali l'Istituto INRCA di ANCONA, nel legittimo esercizio delle proprie prerogative, con propria determina n. 100/DGEN in data 13.04.2018, ha stabilito di procedere autonomamente all'affidamento del servizio in argomento a partire dal 01.05.2018, il canone / mese presunto del contratto di cui alla presente proposta di determina può essere cautelativamente rideterminato, comprensivo del miglioramento economico oggetto del negoziato sopra commentato, in circa € 259.165,00 / mese (\*) I.V.A. esclusa, restando tuttavia inteso che il contratto oggetto della presente proposta di determina deve prevedere, nel senso richiesto dal medesimo Istituto INRCA di ANCONA, la continuità del servizio in argomento presso il Presidio Ospedaliero di OSIMO per il periodo 01.04.2018 / 30.04.2018.

(\*) In tal senso, si fa presente incidentalmente che questa Unità Operativa proponente, con note di protocollo n. 38769|ASURAV2|AFFGEN|P in data 08.03.2018, n. 52616|ASURAV2|AFFGEN|P in data 03.04.2018 e n. 68885|ASURAV2|AFFGEN|P in data 03.05.2018, ha provveduto a trasmettere all'Istituto INRCA di ANCONA, per le conseguenti operazioni di rimborso, le fatture del Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario riferite ai mesi di gennaio, febbraio e marzo per il servizio in argomento, tutte quantificate per un canone / mese di € 11.121,09 I.V.A. esclusa.

A quest'ultimo proposito, pertanto, il canone / mese atteso per il periodo 01.04.2018 / 30.04.2018, rispettivamente comprensivo delle prestazioni effettuate per conto e nell'interesse dell'Istituto INRCA di ANCONA e del miglioramento economico conseguito, può intendersi cautelativamente stimato per l'importo di circa € 269.951,00 I.V.A. esclusa, mentre il canone / mese esclusivamente previsto per questa Area vasta n. 2, per il periodo 01.05.2018 / 3.12.2019, può intendersi cautelativamente stimato, nel senso sopra commentato, per l'importo di circa € 259.165,00 I.V.A. esclusa.

Pertanto, si propone che gli oneri complessivi di spesa relativi alla eventuale stipulazione del nuovo "contratto ponte" in argomento si intendano cautelativamente stimati - per il periodo 01.04.2018 / 31.12.2019 - per un importo complessivo di circa € 5.453.251,00 + I.V.A. - quindi circa € 6.652.967,00 I.V.A. compresa al 22%, da imputarsi, secondo la ripartizione nel senso di cui al prospetto in calce, al conto n. 0509010101 "lavanderia e lavanolo" del bilancio ASUR 2018 per l'importo di circa € 2.858.791,00 I.V.A. compresa, relativo al periodo 01.04.2018 / 31.12.2018, e da rendersi economicamente compatibili, per l'importo di circa € 3.794.176,00 I.V.A. compresa - relativo al periodo 01.01.2019 / 31.12.2019 - nell'ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio.

Periodo	Valore economico I.V.A. compresa
01.04.2018 / 31.12.2018	2.858.791,00
01.01.2019 / 31.12.2019	3.794.176,00

#### ESITO DELL'ISTRUTTORIA

RICHIAMATA, ai sensi e per gli effetti di cui alla presente proposta di determina, la determina n. 426/DAV2 in data 16.03.2018, commentata nelle premesse quanto ai suoi presupposti di legittimità e di merito, con la quale, secondo il contesto normativo - regolamentare di riferimento allo stato in essere, si stabiliva di procedere a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Codice, con l'operatore economico attualmente affidatario del servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) - con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA - PARMA, dandosi atto contestualmente della circostanza secondo cui la procedura oggetto del citato provvedimento si intendeva - e si intende - adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela idonea a risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora fossero attivati

nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;

POSTI, in tal senso, gli esiti del negoziato per lo scopo intervenuto con il citato Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) nel senso commentato nel presente documento istruttorio;

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa proponente secondo il quale, per le motivazioni e le circostanze esplicitate nel presente documento istruttorio, ed in relazione al contesto normativo - regolamentare di riferimento allo stato in essere, si ritiene di proporre la presa d'atto degli adempimenti commentati nel documento istruttorio secondo i quali il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a negoziare nel senso e per gli effetti di cui alla citata determina n. 426/DAV2/2018 e pertanto procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio stesso, che costituisce parte ed integrante del presente provvedimento, ad aggiudicare, nei confronti dell'operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante), il servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

RITENUTO, nel senso commentato nelle premesse al presente documento istruttorio, salvo diverso orientamento, che gli effetti del "contratto ponte" da stipularsi in esito alla eventuale adozione della presente proposta di determina possano intendersi prodotti per il periodo 01.04.2018 / 31.12.2019;

RITENUTO, in quest'ultimo senso e rispettivamente:

- di prevedere, in sede di aggiudicazione del contratto in esito alla eventuale adozione della presente proposta di determina, apposita clausola di autotutela idonea a risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto stesso qualora fossero attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
- di riservarsi, nello stesso senso di cui alla citata determina n. 1640/DAV2/2018, ulteriori provvedimenti, ove compatibili allo stato con il contesto normativo - regolamentare di riferimento, per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito alla eventuale adozione della presente proposta di determina oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A.;

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente documento istruttorio;

GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, commentata nelle premesse;

VISTA, in quest'ultimo senso, la nota della Direzione Generale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017;

SI PROPONE al Direttore dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con determina n. 426/DAV2 in data 16.03.2018, stanti i presupposti di legittimità e di merito ed il contesto normativo – regolamentare di riferimento ivi esplicitati, si stabiliva di procedere a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA, per l'affidamento del servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, dandosi atto, contestualmente, della circostanza secondo cui la procedura oggetto del citato provvedimento si intendeva – e si intende – adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela per la risoluzione anticipata ed immediata del contratto stesso al momento della attivazione, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore, di provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio stesso;
- 3) di dare atto degli adempimenti commentati nel documento istruttorio secondo i quali il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a negoziare nel senso e per gli effetti di cui alla citata determina n. 426/DAV2/2018 e pertanto procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio stesso, che costituisce parte ed integrante del presente provvedimento, ad affidare, nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA, per il periodo 01.04.2018 / 31.12.2019, il servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nella circostanza secondo cui, stante il contesto normativo – regolamentare di riferimento commentato nel documento istruttorio, non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del medesimo servizio;
- 5) di riservarsi di procedere alla immediata risoluzione del contratto qualora siano attivati entro il suddetto termine, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del medesimo servizio;
- 6) di stabilire, sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, che gli oneri complessivi di spesa relativi alla stipulazione del contratto in argomento cautelativamente stimati per un valore di circa € 5.453.251,00 + I.V.A. – quindi € 6.652.967,00 I.V.A. compresa al 22%, sono imputati al conto n. 0509010101

"lavanderia e lavanolo" del bilancio ASUR 2018 per l'importo di circa € 2.858.791,00 I.V.A. compresa, relativo al periodo 01.04.2018 / 31.12.2018, e da rendersi economicamente compatibili, per l'importo di circa € 3.794.176,00 I.V.A. compresa - relativo al periodo 01.01.2019 / 31.12.2019 - nell'ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio;

- 7) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previo ogni propedeutico adempimento previsto, e tra l'altro e rispettivamente:
- pagamento da parte dell'operatore economico del contributo ANAC dovuto in relazione alla acquisizione di nuovo Codice Identificativo di Gara;
  - verifica nei confronti dell'operatore economico della corrente regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
  - verifica nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario della corrente validità di garanzia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  - eventuale revisione della documentazione ai fini della eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenze, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 8) di nominare in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al precedente punto 7. del presente dispositivo - ai sensi della normativa vigente - il Dirigente Medico di Presidio Ospedaliero dr.ssa Sonia BACELLI, ed in qualità di assistente al DEC la sig.ra Maria Cristiana FREZZOTTI;
- 9) di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo - regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito al presente provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.;
- 10) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti;
- 12) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 13) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di servizi, per un importo contrattuale di € 5.453.251,00 al netto di I.V.A.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Carlo SPACCIA

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.

IL DIRETTORE U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA  
Dott. Carlo SPACCIA

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento.